

REGOLAMENTO (CEE) N. 2357/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1988

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1852/88 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (*), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2185/88 (*),

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1852/87 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2184/88 (*);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87 (*), ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 20 al 26 luglio 1988 per la sterlina inglese e lo scudo portoghese inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, per il

Regno Unito in tutti i settori; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, gli importi compensativi monetari devono essere ritoccati per il Portogallo nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1852/88 è modificato come segue:

1. La colonna «Regno Unito» delle parti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell'allegato I è sostituita da quella figurante all'allegato I del presente regolamento.
2. La colonna «Portogallo» della parte 10 dell'allegato I è sostituita da quella figurante all'allegato I del presente regolamento.
3. Gli allegati II e III sono sostituiti dagli allegati II e III del presente regolamento.
4. L'allegato IV è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(*) GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 167 dell'1. 7. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 196 del 25. 7. 1988, pag. 1.

(*) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(*) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.